

Giudice di Pace di Catanzaro

Sentenza 25 luglio 2007

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANA

Il Giudice di Pace di Catanzaro Avv. Maria Luisa Lupinacci,

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.1900/C/2006 R.G.A.C., avente ad oggetto "risarcimento danni " promossa

DA N. C., rappresentato e difeso da se medesima,

ATTRICE

CONTRO

WIND INFOSTRADA S.p.A. in persona dei legale rappresentante p.t.

CONVENUTA - CONTUMACE

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Come da verbale del 21.02.07 da intendersi qui riportate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato l'attrice conveniva in giudizio la Wind Infostrada spa, per sentirla condannare al risarcimento dei danni, correlati con i corrispettivi da questa società percepiti per un servizio fornito e non richiesto ed i danni non patrimoniali correlati con lo stato di stress e di disagio subiti in occasione delle illecite condotte dalla stessa società poste in essere e consistite nell'indebita e mai richiesta attivazione della preselezione automatica a carico dell'utenza intestata all'attrice, peraltro già in essere con la Tele2 S.p.A.. La convenuta società se pur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio e pertanto deve esserne dichiarata la contumacia. All'udienza del 21.02.07 la parte costituita precisava le conclusioni e la causa veniva assegnata a sentenza.

MOTIVAZIONE

Si rileva dalla documentazione in atti e segnatamente da note della Telecom Italia S.p.A. nonché da nota dalla stessa società convenuta, che in data 08.01.02 e fino all'11.02.02, quest'ultima attivava per l'utenza di telefonia fissa intestata all'attrice, il servizio di preselezione automatica, senza aver in tal senso ricevuto alcuna richiesta dalla stessa attrice e senza di ciò dare preventivo avviso alla stessa. Attivazione che ha comportato la contemporanea disattivazione del medesimo servizio di preselezione automatica già in corso sulla medesima utenza con altra società di telefonia la Tele2 S.p.A.. Pertanto, incetto lasso di tempo (08.01.02 - 11.02.02) il consumo telefonico, su detta linea effettuato dall'attrice con la convinzione di usare il servizio e le tariffe della Tele2 S.p.A, veniva invece, effettuato a mezzo della Wind Infostrada S.p.A. che ne percepiva il corrispettivo. Tale comportamento della società convenuta, appare posto in contrasto con il dettato di cui alle norme in materia di buona fede e correttezza, che devono sussistere sia

nelle fasi) della trattativa, che in quella della conclusione e di svolgimento di un rapporto contrattuale (artt. 1366 e 1375 e ss. cod. civ.).

Da tale illecito operare della convenuta Wind Infostrada S.p.A. discende l'obbligo di risarcimento dei danni in conseguenza derivati all'attrice e consistenti non solo nelle somme da questa pagate per un servizio fornite in assenza di sua espressa richiesta ma altresì nel danno correlato al disagio da tale operare prodotto alla N. ed allo stress da questa sopportato per affrontare e risolvere la spiacevole vicenda - danni questi che non potendosi agevolmente determinare nel loro esatto ammontare, devono essere quantificati alla stregua del disposto di cui all'art. 1226 c.c. e che, quindi, equitativamente si determinano in complessivi € 600,00.

Pertanto, in accoglimento della domanda avanzata in questo giudizio da parte attrice, la convenuta società deve essere condannata a pagare in suo favore a titolo di risarcimento patrimoniali e non patrimoniali, la suddetta somma, oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda e fino al soddisfo.

Le spese e competenze di lite seguono la soccombenza si liquidano come in dispositivo, con esclusione della richiesta distrazione ex art. 93 c.p.c. per aver parte attrice, in qualità di avvocato, assunto personalmente la propria difesa.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Catanzaro definitivamente decidendo, così provvede:

Dichiara la contumacia della Wind infostrada S.p.A.

Accoglie la domanda avanzata da N. C. e per l'effetto, condanna la Wind Infostrada S.p.A. in persona del suo legale rappresentante p.t. al pagamento in favore della stessa attrice, a titolo di risarcimento danno la somma di € 600,00 oltre interessi e rivalutazione dalla somanda e fino all'effettivo soddisfo.

Condanna la medesima società al pagamento in favore dell'attrice delle spese e competenze di giudizio, che si liquidano in complessivi € 700/00 di cui € 100,00 per spese ed € 600,00 per diritti ed onorari oltre accessori come per legge.

Così deciso in Catanzaro il 25 luglio 2007.

IL GIUDICE DI PACE
Avv. Maria Luisa Lupinacci

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2007.